

VERBALE DI ACCORDO DI CONFLUENZA E ARMONIZZAZIONE

Il giorno 22 ottobre in Roma, in modalità telematica, si sono incontrati:

- la Società Telepass, nelle persone di Lucia Strusi, Emanuela Sicolo, Giulia Amati e Daniela Minopoli (di seguito anche la Società), anche in nome e per conto delle Società Telepass Innova S.p.A. e Telepass Assicura S.r.l.
- le Segreterie Nazionali di categoria FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL, UGL VIABILITÀ E LOGISTICA, nelle persone di Elisa Gigliarelli, Giulia Grandi, Cristiano Tardioli, Maurizio Diamante, Paolo Collini, Roberto Moroni, Barbara Mastroeni e Mario Germani (di seguito anche le Organizzazioni Sindacali dei trasporti), con la presenza anche delle loro rispettive Segreterie Regionali e RSA,

(di seguito congiuntamente le Parti)

per trattare il tema della confluenza di Telepass all'interno del CCNL di Filiera Autostrade di cui all'accordo del 5 luglio 2024, e definire la conseguente armonizzazione con gli istituti economici derivanti dai CCNL attualmente applicati in azienda.

PREMESSO CHE

- Telepass è una Società che opera nell'ambito del tele-pedaggiamento, dei servizi assicurativi e dei servizi di mobilità per le persone;
- In data 19/01/2021 Telepass aveva comunicato alle OO.SS. del comparto autostradale la decisione di applicare in favore del personale neoassunto il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi (in breve anche CCNL Terziario) e, contestualmente di non applicare in favore di detto personale il CCNL Autostrade e Trafori, in quanto la Società riteneva quest'ultimo CCNL non fosse più coerente rispetto ai nuovi perimetri di attività che Telepass stava sviluppando;
- la Società aveva tuttavia comunicato alle Organizzazioni Sindacali dei trasporti la volontà di far confluire tutti i dipendenti in un unico CCNL;
- Con accordo sindacale del 14/10/2021 sottoscritto da Telepass con le OO.SS. del settore autostradale, le parti convenivano quindi che, laddove il CCNL "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori" fosse stato adeguato in sede di rinnovo, sia nei riferimenti che nei contenuti, per assicurare una idonea copertura contrattuale anche alle ulteriori attività connesse alla viabilità stradale, Telepass avrebbe rivalutato la posizione assunta, previa armonizzazione degli istituti di riferimento nei diversi CCNL applicati;
- In data 5 luglio 2024 veniva effettivamente sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata" (in breve anche CCNL Filiera Autostrade) e veniva altresì prevista una Sezione Speciale del CCNL, Sezione n. 3 denominata "Attività di supporto e servizio all'utenza, alla viabilità integrata e alla gestione dei sistemi di pedaggiamento" (ex CCNL Autostrade e Trafori);
- la Società, analizzati i contenuti del rinnovo contrattuale di cui sopra, ha valutato positivamente la possibilità di farvi confluire tutti i dipendenti, previa definizione di un accordo di confluenza e armonizzazione, tenendo debitamente conto delle diverse situazioni afferenti ai diversi CCNL attualmente applicati;
- Ad oggi, i dipendenti di Telepass sono così suddivisi:
 - 191 inquadrati con il CCNL "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata" - Sezione 1. (ex CCNL Autostrade e Trafori);
 - 218 inquadrati con il CCNL "del Terziario della Distribuzione e dei Servizi" Confcommercio;
- in Telepass vige una contrattazione di secondo livello siglata dalle Organizzazioni Sindacali dei trasporti e valevole per tutti i suoi dipendenti, indipendentemente dal CCNL loro applicato;

- a seguito delle valutazioni sopra riportate, la Società ha formalizzato, alle Organizzazioni Sindacali, la volontà di confluire nel CCNL “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata”, Sezione Speciale 3. - “Attività di supporto e servizio all’utenza, alla viabilità integrata e alla gestione dei sistemi di pedaggiamento”, il tutto a far data dal termine della giornata del 30 novembre 2025;
- Le parti hanno avviato incontri tecnici al fine di definire la c.d. “armonizzazione” degli istituti normativi e retributivi, effettuando riunioni specifiche nei giorni 9 ottobre 2024, 2 dicembre 2024, 28 gennaio 2025, 23 maggio 2025, 6 giugno 2025 e 13 giugno 2025 a seguito delle quali in data 13 giugno 2025 è stato firmato un Protocollo d’Intesa.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.
2. A far data dal termine della giornata del 30 novembre, al personale che sarà assunto successivamente a tale data, troverà applicazione unicamente il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata”, Sezione Speciale 3., - “Attività di supporto e servizio all’utenza, alla viabilità integrata e alla gestione dei sistemi di pedaggiamento”, e suoi successivi rinnovi.
3. Per il solo personale già in forza alla data del 30 novembre 2025, oltre all’applicazione degli istituti economici e normativi previsti dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata”, Sezione Speciale 3. - “Attività di supporto e servizio all’utenza, alla viabilità integrata e alla gestione dei sistemi di pedaggiamento” e suoi successivi rinnovi, verranno applicate le condizioni stabilite nei punti che seguono del presente accordo.
4. **Classificazione del Personale**
 - 4.1 Il personale attualmente impiegato con il CCNL c.d. di Filiera Autostrade e Trafori (Sezione 1.) manterrà il livello di inquadramento già posseduto.
 - 4.2 L’assegnazione dell’inquadramento dei lavoratori impiegati con il CCNL Terziario nelle declaratorie del CCNL di destinazione avverrà al termine della giornata del 30 novembre 2025, attraverso il confronto tra le mansioni concretamente e prevalentemente svolte e il livello contrattuale. In particolare, si fa esclusivo riferimento alla tabella che segue:

CCNL	
Terziario	Viabilità
Q	A Quadro
1°	A
	A1
2°	B
3°	B1
4°	C
5°	C
	C1

Con particolare riferimento ai dipendenti che alla data del passaggio risultano inquadrati nel livello IV del CCNL Terziario, in accordo con la tabella sopra indicata, gli stessi saranno inquadrati con il livello C del CCNL Filiera Autostrade. Agli stessi, a compensazione di quanto sino ad oggi percepito a titolo di Premio di Risultato secondo gli importi definiti nell’accordo sindacale del 23 maggio 2025, verrà riconosciuto un aumento della retribuzione lorda di euro 205,7 lordi annui, che verrà considerato superminimo non assorbibile.

21

119

coltri

gla

Un Di acc ete

9. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

L'assunzione di personale a tempo determinato, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del D.lgs. 151/2001, a parziale deroga di quanto previsto dalla normativa contrattuale e di legge vigente, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo e per 30 giorni successivi rispetto al rientro effettivo della lavoratrice o del lavoratore sostituiti.

10. FERIE

10.1 In relazione a quanto previsto dagli art. 18, co. 1 e art. 93 del CCNL Filiera Autostrade, tutti i lavoratori assunti a far data dal 1° dicembre 2025 avranno diritto per ogni anno civile, ad un periodo di ferie retribuite pari a venti (20) giorni in caso di prestazione distribuita su cinque giorni alla settimana, e ventiquattro (24) giorni in caso di prestazione distribuita su sei giorni alla settimana. Decorsi cinque anni di anzianità aziendale, il lavoratore avrà diritto a due (2) ulteriori giorni di ferie retribuite nell'anno.

10.2 Ai lavoratori a cui si applicava il CCNL Terziario alla data di sottoscrizione del presente accordo, saranno confermati 22 giorni di ferie per anno civile, a prescindere dall'anzianità aziendale.

10.3 Ai lavoratori a cui si applicava il CCNL Filiera Autostrade alla data di sottoscrizione del presente accordo, con decorrenza dal 1° dicembre 2026 sarà garantito un numero di giorni così come definito nella tabella di seguito indicata e che resterà il medesimo a prescindere dall'anzianità maturata anno per anno:

Anzianità aziendale	Ferie per anno
< 5 anni	22 giorni
$5 \leq X < 8$	24 giorni
$8 \leq X < 12$	25 giorni
$12 \leq X < 14$	27 giorni
$14 \leq X < 15$	29 giorni
≥ 15 anni	30 giorni

10.4 Per tutti gli altri aspetti, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 18 del CCNL Filiera Autostrade.

11. PERMESSI CONTRATTUALI RETRIBUITI

11.1 A tutti i lavoratori, a prescindere dalla data di assunzione e dal tipo di CCNL applicato fino al 30 novembre 2025, si applicherà quanto definito dall'art. 17 co. 8 del CCNL Filiera Autostrade, con la distinzione di seguito riportata:

- a. ai lavoratori provenienti dal CCNL Filiera Autostrade e Trafori (Sezione 1) saranno riconosciuti per anno civile
 - I. 52 ore a titolo di Riduzione Oraria
 - II. 24 ore a titolo di ex festività
 - III. 16 ore a titolo di CU
- b. ai lavoratori provenienti dal CCNL Terziario con anzianità aziendale inferiore ai 4 anni (al 31 dicembre 2025) e ai lavoratori assunti a decorrere dal 1° dicembre 2025, così come previsto dall'articolo 17 (Parte Generale) del CCNL in parola saranno riconosciuti per anno civile:
 - I. 40 ore a titolo di Riduzione Oraria
 - II. 32 ore a titolo di ex festività
- c. ai soli lavoratori provenienti dal CCNL Terziario che entro il 31 dicembre 2025 compiranno 4 anni di anzianità aziendale saranno riconosciuti per anno civile:
 - I. 72 ore a titolo di Riduzione Oraria
 - II. 32 ore a titolo di ex festività

11.2 Modalità di fruizione

- Permessi ex festività: in caso di mancata fruizione in corso di anno verranno liquidati con la busta paga del mese di gennaio dell'anno successivo di maturazione.

Un Di acc et 4

AG
VR
Colin

- Permessi di Riduzione Oraria: in caso di mancata fruizione entro l'anno di maturazione potranno essere goduti nell'anno successivo, al termine del quale si considereranno non più disponibili;
- Permessi CU: i permessi CU maturati e non fruiti non saranno più disponibili al 31 dicembre di ogni anno di maturazione

11.3 Al solo personale a cui alla data di sottoscrizione del presente accordo si applica il CCNL Filiera Autostrade e Trafori (Sezione 1), l'Azienda continuerà a riconoscere per ogni anno civile, la prestazione lavorativa limitatamente a 4 ore nelle giornate del 14 agosto, 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre (art. 71, co. 9). Laddove una delle suddette giornate ricada in un giorno non lavorato, di concerto con le RSA, tale giornata sarà anticipata alla giornata lavorativa immediatamente precedente.

12. BANCA ORE

Le Parti ritengono allo stato di non implementare in azienda l'istituto della Banca Ore ma si riservano di incontrarsi entro i prossimi 12 mesi per valutare la materia.

Con riferimento alla Banca Ore attualmente attiva per le persone a cui alla data di stipulazione del presente accordo si applica il CCNL Filiera Autostrade, la stessa resterà attiva secondo la periodicità disciplinata dall'art. 13 del suddetto CCNL. Al termine dell'anno di riferimento nella maturazione dei permessi, ed in mancanza di nuove determinazioni definite dall'Azienda di concerto con le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo di cui al periodo precedente, la Banca Ore cesserà di avere efficacia e le ore non fruiti, passati 12 mesi dalla loro maturazione, cesseranno la loro disponibilità per gli aventi diritto. La maturazione di ulteriori ore non avrà pertanto più luogo.

13. SPECIFICA SU 14^ MENSILITÀ E PREMIO ANNUO

Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo, in favore del personale cui si è applicato il CCNL Terziario, la 14^ mensilità ivi prevista dall'art. 221 non troverà più applicazione, e sarà riconosciuto in loro favore il cd. Premio Annuo di cui all'art. 38 CCNL Filiera Autostrade.

14. MINIMI TABELLARI

LIVELLO	MINIMO TABELLARE	INDENNITÀ DI CONTINGENZA	TOTALE
A	€ 2.053,31	€ 539,82	€ 2.593,13
A1	€ 1.849,38	€ 533,72	€ 2.383,10
B	€ 1.599,70	€ 529,40	€ 2.129,10
B1	€ 1.367,31	€ 525,33	€ 1.892,64
C	€ 1.182,55	€ 522,02	€ 1.704,57
C1	€ 1.068,40	€ 519,97	€ 1.588,37
D	€ 959,18	€ 514,29	€ 1.473,47

15. L'Azienda, con decorrenza 1° dicembre 2025, iscriverà tutti i dipendenti provenienti dal CCNL Terziario all'Ente Bilaterale EBINAT, nonché al Fondo Pensione ASTRI sotto forma di "aderenti contrattuali" tutti coloro che non sono iscritti ad alcuna forma di pensione integrativa ovvero che sono iscritti alla data di stipulazione del presente accordo al Fondo di riferimento per il CCNL Terziario (Fonte). Questi ultimi riceveranno direttamente dall'Azienda i dettagli per la gestione della posizione maturata in Fonte (trasferimento ad Astri o riscatto o mantenimento) secondo il regolamento vigente presso il fondo stesso. Ai dipendenti che alla data del 30 novembre risultino già iscritti ad un Fondo Previdenziale previsto dal CCNL di comparto di riferimento (ASTRI o FONTE), l'azienda continuerà a riconoscere, quale condizione di miglior favore, un contributo aziendale maggiorato in funzione del contributo già scelto da ogni dipendente (1% del dipendente → 3.5% dell'azienda; 2% del dipendente → 4.5% dell'Azienda). Per tutti coloro che invece aderiranno successivamente alla data del 1° dicembre, l'azienda riconoscerà il contributo del 2%, così come previsto dall'art. 49 co. 4. Inoltre, per quanto riguarda i dipendenti provenienti dal CCNL di Filiera Autostrade e Trafori (Sezione 1), qualora questi fossero già

- 5 -

M. Di...
Colli

119

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100


destinatari di un versamento maggiore a carico azienda rispetto a quello minimo previsto, continueranno a trovare applicazione in loro favore le condizioni di miglior favore già praticate in tema.

16. Il presente accordo di armonizzazione troverà applicazione nei confronti del personale di Telepass S.p.A., di Telepass Assicura S.r.l. e di Telepass Innova S.p.A., mentre non troverà applicazione nei confronti del personale di Urbanext S.A..
17. Per tutto il personale, ivi compreso le assunzioni fatte dal 1° dicembre 2025, continuerà a vigere la contrattazione di secondo livello sottoscritta dalle parti firmatarie la presente intesa.
18. Le Parti si incontreranno entro 12 mesi dalla stipula della presente intesa per verificare eventuali problematiche inerenti all'applicazione della stessa, ivi incluse le tematiche connesse alla banca ore e al cd. richiamo in servizio, nonché per valutare, qualora lo ritenessero necessario, l'eventuale definizione congiunta di ulteriori istituti normativi ed economici.


L.C.S.

Roma, 22 ottobre 2025


TELEPASS SPA


Giulia Amati
Daniela Cingoli

Filt Cgil



Filt Cisl



Uiltrasporti



Sla Cisl



Ugl Viabilità e Logistica

